



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	Realizzazione acquedotto della Valle Orco
<i>Procedimento</i>	Verifica di Assoggettabilità a VIA
<i>ID Fascicolo</i>	3890
<i>Proponente</i>	Metropolitana Acque Torino S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere CTVA n. 2932 del 25 gennaio 2019

✓ Resp. Sez.: DiGianfrancesco C.
Ufficio: DVA-D2-OCL
Data: 05/02/2019

✓ Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: DVA-D2
Data: 06/02/2019

✓ Resp. Seg. DG: Presta A.
Ufficio: DVA
Data: 06/02/2019

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 8 inerente il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 e ss.mm.ii. concernente il “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell’articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248” e in particolare l’art. 9 che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell’organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legislativo del 16 giugno 2017, n. 104, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14, della Legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21 luglio 2017;

VISTO, in particolare, l’art. 19, del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo n. 104/2017, relativo alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120 recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164”;

VISTA l’istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presentata dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ai sensi dell’art.19 del Decreto Legislativo 152/2006, con nota prot. n. 1521 del 09/01/2018, acquisita al prot. DVA-755 del 15/01/2018, per l’intervento di “Realizzazione Acquedotto Valle Orco”;

VISTA la documentazione presentata dal proponente a corredo dell’istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 19, del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in data 17 gennaio 2018 è stata data comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati dell’avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della documentazione trasmessa in allegato all’istanza;

VISTA la nota prot. DVA-9267 del 19/04/2018 con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha chiesto alla Società proponente di fornire la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTA la nota prot. DVA-12971 del 05/06/2018 con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, in riscontro alla richiesta della Società proponente del 18/05/2018, acquisita al prot. DVA-11609 del 21/05/2018, ha concesso una sospensione del procedimento ai fini della presentazione delle integrazioni richieste dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTA la nota prot. DVA-19845 del 04/09/2018 con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS la documentazione integrativa inviata dalla Società proponente con nota del 21/08/2018, acquisita al prot. DVA-19182 del 23/08/2018, comunicando altresì a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTA la nota prot. 1744 del 17/01/2018, acquisita al prot. DVA-2556 del 01/02/2018, con la quale la Regione Piemonte ha evidenziato il concorrente interesse regionale ai fini dell'integrazione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTA la nota prot. 6475 del 05/03/2018, acquisita al prot. DVA-5310 del 05/03/2018, con la quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso la pronuncia di compatibilità negativa in merito all'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento;

VISTA la nota prot. 23822 del 14/09/2018, acquisita al prot. DVA-20677 del 14/09/2018, con la quale la Regione Piemonte ha trasmesso la Determinazione n. 75/2018 con la quale ha specificato che "ai fini di un compiuto parere in merito all'esclusione del progetto dalla fase di valutazione sia necessario acquisire alcuni approfondimenti, relativamente alla compatibilità con la pianificazione di bacino ed alla compatibilità della portata con il Bilancio Idrico";

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute ai sensi del comma 4, art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., considerate dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo del parere, pervenute nell'ambito dell'iter istruttorio e riportate alla pag. 3 del medesimo, dal Consorzio Rogge Campagna e San Marco (prot. DVA-17234 del 24/07/2018 e prot. DVA-5218 del 05/03/2018); Comitato Basso Canavese (prot. DVA-17295 del 25/07/2018 e prot. DVA-5214 del 05/03/2018); Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Marco (prot. DVA-5310 del 05/03/2018); Comitato Acqua Pubblica Torino Marco (prot. DVA-5216 del 05/03/2018); Sig. Luigi Cagninei (prot. DVA-4376 del 21/02/2018 e prot. DVA-3933 del 15/02/2018); Consorzio Ovest Torrente Orco (prot. DVA-4119 del 19/02/2018);

PRESO ATTO che l'intervento consiste nella realizzazione di un acquedotto di Valle che, in base ad un'ottimizzazione delle disponibilità idropotabili individuate, sia in grado di costituirsi come risorsa integrativa per gli usi idropotabili, alimentando lungo il tracciato i sistemi acquedottistici comunali della Valle Orco e del medio-alto Canavese, che evidenziano carenze di approvvigionamento da fonti locali e regolando l'accumulo e la distribuzione dell'acqua potabilizzata attraverso un serbatoio di compenso previsto in Comune di Locana ed interessa una popolazione di oltre 125.000 utenti;

PRESO ATTO che l'intervento è riferibile alla tipologia di cui al punto 2.d) dell'allegato II-BIS alla parte II del D.Lgs. 152/2006 "acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km";

CONSIDERATO che "il tracciato di progetto non interessa le aree SIC/ZSC e ZPS presenti, le quali ad eccezione di pochi casi, sono poste a distanze maggiori di 1 km";

CONSIDERATO che "il Piano Preliminare di Utilizzo verrà aggiornato in sede di progettazione esecutiva, quando sarà finalizzato il tracciato sulla base delle possibili ottimizzazioni, e quindi saranno disponibili sia i volumi effettivi da movimentare nonché la caratterizzazione dei terreni e le tempistiche di avvio dei lavori";

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, n. 2932 del 25 gennaio 2019, acquisito al prot. DVA-2030 del 29/01/2019, costituito da n. 66 (sessantasei) pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 19, del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., all'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA;

DETERMINA

Il non assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto "Realizzazione acquedotto della Valle Orco", presentato da Metropolitana Acque Torino S.p.A., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui al seguente art. 1.

Art. 1 (Condizioni ambientali)

1. Sottrazione di vegetazione. L'interferenza, già descritta per la fase di cantiere in ambiti di vegetazione spontanea, è da considerarsi limitata e non presente nella fase di esercizio, essendo per la maggior parte del tracciato interrato. Si evidenzia, in ogni caso, la necessità di procedere alla ricostruzione dello stato ante operam delle aree di cantiere, al termine dell'intervento.

Nel progetto dovranno essere contemplate anche le cure colturali degli elementi vegetazionali per i primi 5 anni, dal momento dell'impianto. Si dovrà prevedere la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite.

Ambito di applicazione: Vegetazione

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Post operam

Verifica di Ottemperanza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

2. Al fine di contenere la produzione di polveri generata dal passaggio dei mezzi di cantiere, come detto identificata in una delle attività a maggiore emissione di polveri, dovranno essere messe in atto le seguenti misure di mitigazione:
 - 2.1 Dovrà essere effettuata la bagnatura periodica della superficie di cantiere;

- 2.2 Per il contenimento delle emissioni di polveri nel trasporto degli inerti si dovrà prevedere l'adozione di opportuna copertura dei mezzi adibiti al trasporto;
- 2.3 Al fine di evitare il sollevamento delle polveri, i mezzi di cantiere dovranno viaggiare a velocità ridotte e verranno lavati giornalmente nell'apposita platea di lavaggio; dovrà essere effettuata la pulizia ad umido degli pneumatici degli autoveicoli in uscita dal cantiere;
- 2.4 Per quanto riguarda, infine, la possibilità di limitare il più possibile la dispersione delle polveri prodotte si ritiene utile l'installazione di apposite barriere anti polvere quando i cantieri mobili vengano a trovarsi ad operare in aree molto vicine a edifici.

Ambito di applicazione: Atmosfera

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Fase di cantiere

Verifica di Ottemperanza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- 3.1 Fornire una dichiarazione in cui si attesti che il progetto esecutivo dell'opera è stato corredato degli opportuni capitoli di appalto, nei quali sono comprese tutte le azioni e le misure di mitigazione indicate nello SIA e gli oneri, a carico dell'appaltatore, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali del territorio interessato dall'opera con particolare attenzione alla salvaguardia prevedendo anche l'utilizzo di mezzi certificati con marchio CE di conformità ai livelli di emissione acustica contemplati, macchina per macchina; della qualità dell'aria, l'utilizzo di mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere;
- 3.2 Dovranno essere installate delle barriere antirumore mobili in presenza di ricettori residenziali per tutto il tracciato di progetto.
- 3.3 Limitazione allo stretto necessario delle attività nelle prime/ultime ore del periodo diurno (6:00 8:00 e 20:00 22:00).

Ambito di applicazione: Rumore

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Fase di cantiere

Verifica di Ottemperanza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- 4. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmessa al MATTM, la progettazione esecutiva riferita al Piano preliminare di utilizzo in sito delle TRS, correlato degli esiti di campionamento e delle caratterizzazioni di cui all'Allegato 4, del D.P.R. 120/2017 con le specifiche volumetriche dei quantitativi di riutilizzo limitati allo specifico sito di generazione delle TRS, in forma tal quale, con esclusione del trattamento a calce o cemento. Tutte le eccedenze di TRS dovranno essere gestite con operazioni di recupero di cui all'art.184-ter D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed altresì indicare con esattezza i siti di deposito temporaneo.

Ambito di applicazione: Terre e Rocce da Scavo

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Fase di progettazione esecutiva

Verifica di Ottemperanza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

5. Per il mascheramento dell'impianto, predisporre un progetto che tenga conto del contesto in cui è collocato, delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e vegetazionali dell'area di inserimento, valutando specie arboree ed arbustive funzionali a ricreare la composizione delle formazioni vegetazionali spontanee presenti nelle aree adiacenti.

Ambito di applicazione: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Fase di progettazione esecutiva

Verifica di Ottemperanza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)

L'Autorità competente per la Verifica di Ottemperanza alle Condizioni ambientali di cui all'Art. 1 è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali.

Art. 3 (Disposizioni finali)

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., al Ministero dei beni e delle attività culturali ed alla Regione Piemonte, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni eventualmente interessate.

Ai sensi dell'art. 19, comma 11, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)